Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2017 — Jordi Nogues/EUIPO — Grupo Osborne (BADTORO)

(Causa T-386/15) (1)

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BADTORO — Marchi dell'Unione europea figurativo e denominativo anteriori TORO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Sospensione del procedimento amministrativo — Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95»]

(2017/C 374/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jordi Nogues, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M.J. Sanmartín Sanmartín e E. López Parés, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa Maria, Spagna) (rappresentante: J. M. Iglesias Monravá, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 aprile 2015 (procedimento R 2570/2013-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Grupo Osborne e la Jordi Nogues.

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 aprile 2015 (procedimento R 2570/2013-2) è annullata.
- 2) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Jordi Nogues, SL.
- 3) La Grupo Osborne, SA sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 320 del 28.9.2015.

Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2017 — Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret/EUIPO — NBC Fourth Realty (NaraMaxx)

(Causa T-586/15) (1)

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo NaraMaxx — Marchio nazionale denominativo anteriore MAXX — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 374/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Osmangazi-Bursa, Turchia) (rappresentanti: M. López Camba e L. Monzón de la Flor, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: NBC Fourth Realty Corp. (North Las Vegas, Nevada, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente D. Stone e A. Dykes, successivamente A. Smith, solicitors, e S. Malynicz, QC)

IT

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 luglio 2015 (procedimento R 1073/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la NBC Fourth Realty e la Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi è condannata alle spese.
- (1) GU C 406 del 7.12.2015.

Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — Repsol YPF/EUIPO — Basic (BASIC)

(Causa T-609/15) (1)

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo BASIC — Nomi commerciali nazionali anteriori basic e basic AG — Impedimento relativo alla registrazione — Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale — Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 374/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repsol YPF (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J.-B. Devaureix e L. Montoya Terán, successivamente J. Erdozain López, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Basic AG Lebensmittelhandel (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: D. Altenburg e H. Bickel, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 agosto 2015 (procedimento R 2384/2013-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Basic Lebensmittelhandel e la Repsol, SA

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell'11 agosto 2015 (procedimento R 2384/2013-1) è annullata.
- 2) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repsol YPF, SA.
- 3) La Basic AG Lebensmittelhandel sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 27 del 25.1.2016.